

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1962

Norme integrative all'ordinamento del personale dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con la legge 13 marzo 1958, n. 296, venne provveduto, tra l'altro, alla revisione dei ruoli organici delle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità nell'intento di adeguarli alle accresciute esigenze dell'Istituto stesso.

Detto decreto presidenziale, peraltro, non poté prendere in considerazione tutte le questioni da risolvere per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Istituto, e ciò in dipendenza anche dell'imminente scadenza dei termini fissati dalla legge di delega. Tra l'altro, è tuttora rimasto da risolvere il problema concernente il ripristino della facoltà all'Istituto di servirsi di uno strumento che gli consenta di avere a disposizione il personale, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, necessario per affrontare tempestivamente imprevedibili contingenze.

Quanto sopra è stato recentemente rilevato anche dal Parlamento in occasione della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61.

In tale sede è stato giustamente messo in evidenza dalla 11^a Commissione igiene e sanità del Senato la necessità che all'Istituto superiore di sanità — il quale « ha acquistato rinomanza mondiale per le attività varie da esso esplicate nei campi più diversi — siano forniti i mezzi idonei per potere affrontare taluni importanti problemi, quali il controllo del vaccino Sabin, il controllo della radioattività atmosferica e degli alimenti irradiati, dei disinfestanti, con conseguenti continue ricerche, analisi dei grassi e degli olii commestibili e tanti altri che investono l'attività dell'Istituto nel campo della parasitologia, della chimica biologica, della chimica terapeutica, eccetera.

L'unito disegno di legge mira appunto a risolvere alcuni problemi di particolare

importanza ed urgenza per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Si illustrano qui di seguito più dettagliatamente le norme contenute nei singoli articoli del provvedimento in esame:

Art. 1. — Prevede che l'Istituto, in via transitoria e fino al 30 giugno 1962, possa continuare a servirsi di personale utilizzato a termini dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, reintegrando il contingente risultante alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, di quegli elementi che hanno, per circostanze varie, lasciato l'Istituto.

A partire dal 1° luglio 1962, il contingente come sopra da assumere viene limitato contenendo le assunzioni temporanee nel limite massimo annuo di spesa di lire 100.000.000.

È previsto che la rinnovazione dell'assunzione di detto personale non si possa protrarre oltre il terzo esercizio finanziario successivo a quello in cui tale assunzione viene disposta.

L'uso di tale facoltà da parte dell'Istituto si rende necessario per molteplici motivi: innanzi tutto perchè non sarebbe conveniente stabilizzare in ruolo quel personale che può occorrere all'Istituto per periodi limitati e quello che per le mansioni richieste appare più conveniente ingaggiare a tempo determinato e poter rinnovare secondo le occorrenze.

È da considerare poi che tale nucleo di personale costituisce un vivaio di formazione di tecnici, dal laureato all'ausiliario del laboratorio, dal quale — attraverso i concorsi — possono essere selezionati i migliori elementi da assicurare permanentemente all'Istituto con la stabilizzazione in ruolo.

A tal fine è contemplata la possibilità che il personale come sopra assunto possa partecipare ai concorsi di ruolo nell'Istituto elevando il limite massimo di età a 45 anni e ciò appunto per non privarsi della colla-

borazione stabile di elementi particolarmente quotati e preparati.

Art. 2. — Consente la valutazione di parte del servizio prestato dal personale dell'Istituto per il periodo anteriore alla immissione nei ruoli organici o aggiunti, ai fini delle future promozioni, nonché l'inquadramento nei ruoli aggiunti del personale non di ruolo, analogamente a quanto, d'altra parte, è stato già riconosciuto ad altre similari categorie di dipendenti statali.

Le norme degli ultimi due commi dello stesso articolo 2 hanno carattere confermativo, riproducendo le disposizioni previste dagli articoli 3 e 12 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 3. — Considerato che la recente legge 16 dicembre 1961, n. 1307, reca integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, e poichè, com'è noto, quest'ultimo decreto riguarda anche il personale dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità, anche a detto personale sono applicabili le norme di carattere generale contenute nella citata legge n. 1307.

L'articolo in esame, nel confermare, in aderenza a tali principi, che le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge n. 1307 del 1961 si applicano anche nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanità, estende ai consiglieri di I e II classe dello Istituto, nominati a seguito dei concorsi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il beneficio contenuto nell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, riguardante specificamente i consiglieri di I e II classe del Ministero della sanità, nominati a seguito dei concorsi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 750. L'estensione è giustificata dalla circostanza che i due tipi di concorsi previsti dai citati articoli 7 e 17 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, numero 750, sono del tutto analoghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

«La facoltà prevista dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato può essere esercitata fino al 30 giugno 1962 nel limite del contingente stabilito ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2, con il decreto interministeriale del 12 marzo 1959. Il contingente stesso verrà peraltro ridotto in corrispondenza del passaggio del personale medesimo nei ruoli organici, in applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del presente decreto.

A decorrere dal 1° luglio 1962 la predetta facoltà può essere esercitata nel limite massimo di spesa annua di lire 100.000.000, da porre a carico del capitolo per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il trattamento economico da attribuire al personale assunto ai sensi dei precedenti commi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello complessivo corrispondente al coefficiente annesso alla qualifica iniziale della carriera di assimilazione, che sarà indicata nel provvedimento di assunzione.

Il personale medesimo è ammesso a partecipare ai concorsi per posti dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità con elevazione del limite massimo di età a 45 anni e, ove consegua l'immissione nei ruoli stessi, a suo favore si applicano le disposizioni del successivo articolo 20.

Il personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo rimane in servizio fino alla scadenza dell'anno finanziario e può essere confermato per non più di tre anni finanziari ».

Art. 2.

Nei confronti del personale in servizio al 30 giugno 1962, anche a termini dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630, il servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto superiore di sanità con assimilazione a carriera corrispondente o superiore è valutato, per il periodo anteriore all'immissione nei ruoli organici o aggiunti, in ragione della metà e per non più di quattro anni ai fini del computo dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi di promozione a ricercatore aggiunto, ai concorsi per merito distinto ed agli esami d'idoneità per le promozioni a direttore di sezione, a primo segretario ed a qualifiche equiparate, per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo aiutante tecnico ed a primo aiutante, nonchè per l'ammissione agli scrutini per merito assoluto per la promozione a sorvegliante tecnico ed a usciere capo.

Ai fini di cui al precedente comma il beneficio ivi previsto è ridotto in misura pari all'anzianità riconosciuta in applicazione dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1961, numero 1307.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 344 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, nonchè le disposizioni dell'articolo 23 della stessa legge. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già compiuto la prescritta anzianità per il collocamento nei ruoli aggiunti, potranno presentare la domanda relativa entro e non oltre due mesi dalla data suddetta.

Il personale che alla data predetta sia già impiegato di ruolo potrà chiedere il collocamento nei ruoli aggiunti ai soli fini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955.

Art. 3.

Al personale dell'Istituto superiore di sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano oltre alle norme di cui agli articoli 5 e 7 della legge 16

dicembre 1961, n. 1307, le norme contenute nell'articolo 6 della predetta legge nei confronti dei Consiglieri di 1^a e 2^a classe nominati a seguito dei concorsi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.